

Pasquale Costanzo

“Dissesto” istituzionale, “tenuta” costituzionale

Gli svolgimenti istituzionali, seguiti al recente rinnovo di Camera e Senato, stanno ponendo una serie di interrogativi dalla valenza non solo fortemente politica, ma anche marcatamente costituzionale.

Ciò che può preliminarmente rilevarsi è che il modello prefigurato dalla Carta, come integrato dalle consuetudini e dalle prassi repubblicane, non sembra, per il momento, essersi inverato, non essendosene (ancora) verificati i necessari presupposti, quali, peculiarmente, la possibilità d'identificare una maggioranza parlamentare salda, tale da decisamente orientare le scelte del Capo dello Stato.

La realtà sembra, infatti, più idonea a disorientare che ad orientare in maniera univoca, tanto che, probabilmente, solo l'incaglio istituzionale del semestre bianco (che andrebbe seriamente rimeditato in sede di riforme) impedisce che sia immediatamente valutata l'ipotesi di nuove elezioni.

In questo senso, l'imminente turn-over al Quirinale avrà almeno l'effetto di sbloccare e fluidificare la situazione, costringendo le parti politiche a palesare i reali intenti e a rinunciare a qualsiasi tattica dilatoria.

Sono, dunque, alla base, i meccanismi costituzionali a non offrire, per il momento, alcuna percorribile alternativa in grado di uscire dallo stallo politico che non sia quella di tentare di costruire una piattaforma capace di reggere (per un certo tempo? per un certo scopo? per un certo programma?) un nuovo governo. D'altro canto, le dimissioni anticipate del Capo dello Stato potrebbero non risultare di grande ausilio per il modesto guadagno di tempo che comporterebbero a fronte dell'innalzamento del tasso di complessità della situazione (anche per i seri interrogativi che si potrebbero porre sulla capacità di manovra di un presidente supplente).

La peculiarità della situazione è, però, tale da far ritenere che anche un tale tentativo sia, almeno nell'immediato, destinato all'insuccesso (come attestato dagli infausti esiti dell'“incarico” a Bersani – da ritenersi, come tale, senz'altro esaurito, anche se non preclusivo di alcun futuro scenario, nonché delle successive “personali” consultazioni di Napolitano).

Fortunatamente, non può dirsi che la Costituzione non offra strumenti anche per far fronte ad una simile situazione: lo stallo, infatti, che ne deriva anche a livello del necessario allineamento tra Legislativo ed Esecutivo non significa anche immobilismo o vuoto di direzione governativa, sia

perché il Governo, per ragioni incontestabili di ordine e di sicurezza nazionale, è un organo cd. indefettibile e continuo (solo il giuramento di un nuovo Ministero è in grado di por fine al vecchio), sia perché, anche al di là della scivolosa questione della cd. ordinaria amministrazione quale limite all'operatività di un Governo dimissionario, è la stessa Costituzione a prevederne la capacità di reazione a livello emergenziale, sia ancora, se si vuole, perché la maggior parte degli adempimenti quotidiani di un Governo sono atti "dovuti" in quanto richiesti (a qualsiasi Governo) dalla normazione nazionale ed europea. Insomma, dato che il Governo non ha mai giuridicamente cessato di esistere, sembra anche fuor di luogo ragionare, come pure si è fatto, di *prorogatio*, non a caso prevista solo per organi la cui durata è temporalmente prefissata.

È, del resto, a questa soluzione che ha apertamente fatto riferimento il Presidente della Repubblica, sottolineando la perdurante "operatività del governo tuttora in carica, benché dimissionario e peraltro non sfiduciato dal Parlamento" (cfr. [la Dichiarazione](#) del 30 marzo 2013).

In realtà, a questo proposito, non può tralasciarsi di rimarcare come il Parlamento che "non ha sfiduciato" il Governo non esista più, sicché, per accreditare una qualche legittimazione dell'attuale Governo, sembra difficile mettersi in campo una remota mutua corrispondenza di amorosi sensi tra Legislativo ed Esecutivo. Fortunatamente (almeno per quest'aspetto), non ve n'è bisogno in quanto un Governo "legittimo" trova, in principio, nella sua "posizione" costituzionale il suo ontologico titolo di "legittimazione". Altro è, evidentemente, soprattutto sul piano funzionale, la sua, pur essenziale, copertura democratica, che, però, può saltuariamente cedere di fronte alla *salus rei publicae*, come, peraltro disposto, dalla medesima Costituzione non senza, si badi, il monitoraggio degli organi di garanzia, tra cui lo stesso Capo dello Stato e le magistrature costituzionale e comune.

In questo quadro, l'iniziativa di Napolitano di costituire due speciali commissioni incaricate di studiare i problemi e di proporre soluzioni ed, in ultima analisi, propiziare un'uscita dallo stallo istituzionale (magari, a breve, visto il breve lasso di tempo accordato, con un Governo provvisto della necessaria fiducia; oppure, dopo l'insediamento del nuovo Presidente della Repubblica, in maniera analoga o per la strada di nuove elezioni) non sembra, pertanto, costituire un fattore di particolare sconvolgimento di regole o accreditate interpretazioni del testo costituzionale, né sembra impingere arbitrariamente nelle prerogative di altri poteri dello Stato, ma piuttosto (anche se non è poco) conseguire (certamente in maniera molto simbolica; quanto all'efficacia pratica è un diverso aspetto...) dal ruolo di mediazione e di garanzia del Capo dello Stato in una democrazia frastagliata e complessa.